

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 51014/2015 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto

TRA

CONDOMINIO DI VIA C. B. 6 - M. ((...)), in persona dell'amministratore p. t., rappresentato e difeso dall'avv., presso lo studio del quale, in Milano, via, è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

E

P.S.M.G. ((...)), rappresentato e difeso dall'avv., presso lo studio del quale, in Milano, via è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Condominio di via B. n. 6 ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale, P.S.M.G., quale unico erede di P.F.M., ha chiesto il pagamento di Euro 52.411,80 sulla base del decreto ingiuntivo n. 11871/01 di questo Tribunale; decreto asseritamente notificato il 6/7 giugno 2001 ed emesso sulla base di due fatture emesse da P.F.M. per l'attività di amministratore svolta dal 1994 al 2000.

Il condominio ha dedotto: - di avere già proposto opposizione al precetto con il quale P.F.M., dante causa dell'odierno opposto, sulla base del medesimo decreto ingiuntivo n. 11871/01, aveva chiesto il pagamento di Euro 70.412,06; - di avere altresì promosso opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11871/01 (opposizione alla quale è stato assegnato R. G. numero 83301/13); - che P.S.M.G., prima di notificare il precetto qui opposto, aveva notificato ad alcuni condomini ulteriore atto di precetto che "era stato oggetto di due distinte opposizioni successivamente riunite.

L'opponente ha inoltre allegato: - di non aver mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 11871/01 (in particolare, le fatture in base alle quali è stato emesso tale decreto non risultano nella documentazione consegnata - all'atto del passaggio di consegne - dal P. al nuovo amministratore); - che tale decreto deve ritenersi nullo, stante il palese conflitto di interessi desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora rivestiva la carica di amministratore del condominio ed è stato notificato dal P. a se stesso, quale amministratore del condominio; - che inesistente è la notifica del decreto ingiuntivo, essendo stata tale notifica eseguita dall'amministratore del condominio a se stesso (e non, invece, come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conflitto di interessi, ad un curatore speciale del condominio nominato dal Tribunale) presso il proprio indirizzo di residenza; - che il credito del P. è in realtà inesistente, trovando lo stesso fondamento in due delibere dell'assemblea del condominio che sono state annullate con

sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano; - che, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi legali (per complessivi Euro 17.772,86) dalla emissione del titolo, stante la mancata notifica dello stesso.

P.S.M.G. ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, eccependone l'inammissibilità atteso che tali domande attengono alla formazione del titolo giudiziale ed allegando che, in realtà, alcun annullamento delle delibere assembleari v'è mai stato con riferimento alla quantificazione del compenso spettante all'amministratore.

2. La domanda proposta dal condominio deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione tanto nella parte in cui essa trova fondamento nella pretesa estinzione del credito del P., quanto nella parte in cui la stessa è fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. A tale ultimo riguardo deve infatti richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale "se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza" (Cass. 17308/15).

Tanto premesso, sulla base di una scelta processuale in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, il condominio (che nel presente giudizio ha dedotto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo) ha, innanzi a questo Tribunale, proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Tale opposizione è stata definita con la sentenza n. 11100/2016 la quale ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rigettato la domanda di revocazione del decreto.

Ebbene, la natura meramente processuale (con conseguente mancata possibilità di ravvisare in proposito un giudicato e, pertanto, con conseguente mancata operatività del principio del ne bis in idem) della sentenza da ultimo citata con riferimento all'opposizione ex art. 650 c.p.c. consente di esaminare nel presente giudizio la questione (riproposta) dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo; questione che, peraltro, così come affermato dalla condivisa decisione di legittimità sopra citata, ha proprio nel giudizio di opposizione all'esecuzione la propria "naturale" sede di esame.

A riguardo, premesso che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto risulta notificato dall'avv. P.F.M. allo stesso P., quale amministratore del condominio, non può non rilevarsi che la notifica è avvenuta ad un soggetto in palese conflitto di interessi, essendo in realtà necessaria (al fine della ricezione del decreto ingiuntivo) la nomina di un curatore speciale del condominio (argg. ex Cass. 19149/14, Cass. 20659/09, Cass. 8803/03).

La notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che (con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell'atto.

L'accertamento dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo consente di non esaminare le questioni ulteriori alla base della proposta opposizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad Euro 52.000,00

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, accerta l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto;
- 2) condanna P.S.M.G. al pagamento, in favore del condominio di M., via B. n. 6, in persona dell'amministratore p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.254,00, oltre 15% ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, C. A. ed I. V. A. come per legge.

Così deciso in Milano, il 29 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2017.